

46443

25 SET. 2017



# Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE

N. 227 del 26 SET. 2017

**OGGETTO:** Riconoscimento del territorio del Comune di Modica "Zona Isolata" ai fini dell'applicazione delle deroghe previste all'art. 16 e succ. art. 19, comma 1, lett.b) del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Direttive.

L'anno duemiladiciassette il giorno Ventisei del mese di Settembre alle ore 14,00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Floridia Rita	Assessore	X	
Giannone Vincenzo	Assessore		X
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- CHE nel territorio del comune di Modica operano circa 1000 aziende agricole tra queste circa il 50% si dedica alla zootecnia con allevamenti di bovini;
- CHE tali allevamenti rivestono per la stragrande maggioranza caratteristiche di piccole e medie aziende che in rari casi superano il centinaio di capi e la gran parte di essi è di tipo semibrado localizzato a macchia di leopardo su tutto il territorio comunale che copre una superficie di 290,76 kmq;
- CHE i singoli allevatori, nel caso di decesso di animali, risultano eccessivamente onerati per coprire i costi elevatissimi per il recupero, trasporto e smaltimento mediante incenerimento presso gli stabilimenti autorizzati, giacché il più vicino è ubicato a Catania a ben oltre 100 km di distanza, e ciò particolarmente aggravato dalla inadeguatezza delle vie di comunicazione, atteso che provincia di Ragusa è in atto ancora priva di rete autostradale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069 del 21 ottobre 2009 “recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002; VISTO il Regolamento (UE) n. 142 del 25 febbraio 2011 “che reca disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1069/2009”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sotto posti a controlli veterinari alla frontiera;

VISTO l'accordo n.20/CU della Conferenza Unificata Stato Regioni del 07/02/2013;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Regione Sicilia del 18/12/2013 Recepimento dell'accordo n.20/CU della Conferenza Unificata Stato Regioni del 07/02/2013 - Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

RILEVATO che il Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'art. 16 e succ. art. 19, comma 1 e 2, prevede il ricorso a specifiche deroghe da applicare per gli smaltimenti mediante il ricorso al sotterramento in loco ed in particolare all'art. 19, comma 1, lett. b) ove recita “*attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punto v) e lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate;*”;

PRESO ATTO della nota dell'ASP Ragusa – Dipartimento di Prevenzione Veterinario prot. 2633-7802 del 08/08/2017 relativa alla “Zone Isolata”, che ai fini dello smaltimento carcasse animali, richiama quanto indicato nella comunicazione, prot. 0020722 del 18/05/2017, trasmessa alle ASP dal Ministero della Salute, con la quale si viene ad intervenire sulla definizione di “Zona Isolata” correlandola oltre ai requisiti, espressamente indicati al comma 25 dell'art. 3 del Regolamento n. 1069/2009, che definisce “< Zona Isolata > una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco” anche al requisito “percentuale massima di animali da reddito nella zona isolata non superiore al 10% della popolazione bovina della Provincia di appartenenza (*fattispecie, tra l'altro, non contemplata all'art. 19, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1069/2009*);

CONSIDERATO, altresì, che sebbene la consistenza della popolazione bovina presente nel territorio di questo Comune è di fatto superiore al 10% della corrispondente popolazione della

provincia di appartenenza, ciò da sola, non può determinare condizione per far ritenere non eccessivamente onerosa l'attività di smaltimento mediante incenerimento delle carcasse bovine; CONSTATATO, ad oggi, che non vi sono impianti di incenerimento o di trasformazione riconosciuti di cui all'articolo 24 del Regolamento CE 1069/2009 nel territorio di questo comune, né nel territorio della provincia di Ragusa, e quello più vicino si trova a Catania e dista ben oltre 100 Km, di conseguenza i singoli allevatori, nel caso di decesso di animali, sono eccessivamente onerati per coprire i costi elevatissimi per il recupero, trasporto e smaltimento mediante incenerimento;

RITENUTO, nel contempo, che la consistenza zootecnica in capi bovini che si riscontra sul territorio di questo Comune è da considerarsi comunque a tutti gli effetti scarsa, ben al di sotto dei limiti indicati dall'art. 19 comma 2, del Regolamento CE 1069/2009, in quanto il numero di capi presenti nel territorio comunale, pari a n° 22.836, come risulta dai dati forniti dall'ASP Ragusa, rappresenta meno dello 0,4% rispetto al dato nazionale (circa 7 milioni) e quindi nel rispetto, dell'accordo Stato Regioni del 02/07/2013, che all'art. 15 paragrafo 2.2 caratterizza la "Zona Isolata" qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina nazionale, così come recepito nelle Linee Guida di cui al Decreto Assessore alla Salute della regione Sicilia del 18/12/2013 (GURS n.5 del 31/01/2014) in atto vigenti;

VISTA la Lr 48/91;

VISTO l'OREL

CON VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA



Per le motivazioni in premessa esposte:

1. **Di dare atto** che quanto in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di riconoscere** il territorio del Comune di Modica "Zona Isolata" ai fini dell'applicazione delle deroghe previste all'art. 16 e succ. art. 19, comma 1, lett.b) del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
3. **Di dare atto** che il presente atto resta valido sino che non risulterà in contrasto con norme di legge successivamente emanate.
4. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile PO del IV Settore ed al Dipartimento Veterinario dell'ASP di Ragusa;
5. **Dare atto** che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole / ~~sfavorevole~~

Modica, li 25/09/2017

Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. \_\_\_\_\_ del Bilancio 2015.

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto  
L'Assessore al ramo

Il Responsabile proponente

La presente è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 227 del 26 SET. 2017

Il Segretario Comunale

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 27 SET. 2017 al 12 OTT. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale